



COMUNE DI VO'

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Reg. Gen. n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 22-02-2020

Oggetto: PRESENZA CASI COVID-19 "CORONAVIRUS" NEL COMUNE DI VO'. DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di febbraio,

IL SINDACO

PREMESSO che sono stati accertati due casi di corona virus e che il Dirigente Sanitario dell'Azienda Ulss 6 di Padova, con nota giunta al protocollo comunale n. 1893 del 22.02.2020, ha definito gli obblighi per il Comune di Vo' per evitare la diffusione del contagio fra la popolazione;

Per evitare il diffondersi del contagio si fa obbligo di:

- Sospendere tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
- Sospendere tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, alimentari e farmacie, e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
- Sospendere le attività lavorative, per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che

possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);

- Sospendere lo svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti in Vo', anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quei che operano nei servizi essenziali;
- Sospendere la partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti in Vo', indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
- Sospendere i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Vo';
- Sospendere la frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nel Comune di Vo', con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
- Interdire le fermate dei mezzi pubblici nel Comune di Vo';
- A tutta la popolazione verrà offerta la possibilità a breve di eseguire il test del COVID-19 in una sede individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del Comune di Vo'.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA DI

- Sospendere tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
- Sospendere tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, alimentari e farmacie, e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
- Sospendere le attività lavorative, studi medici, per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
- Sospendere lo svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti in Vo', anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quei che operano nei servizi essenziali;
- Sospendere la partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti in Vo', indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
- Sospendere i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Vo';

- Sospendere la frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nel Comune di Vo', con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
- Interdire le fermate dei mezzi pubblici nel Comune di Vo'.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici da presentarsi nel termine di 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- oppure in alternativa:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Della presente ordinanza viene informata la cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e copia della stessa viene trasmessa al distretto di Polizia Locale Euganeo di Este, al Comando Carabinieri di Lozzo Atestino e alla ditta richiedente che dovrà attenersi a quanto sopra.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dr. Martini Giuliano

Reg. Pubbl. _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al
Lì

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVA E CONTABILI
Dr. Martini Giuliano